

COVID19 -NOTA N. 3



CHIARIMENTO PER DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO O QUARANTENA

Sulla base degli atti nazionali e regionali sotto riportati, la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario sono disposti dai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti.

Non è necessaria l'ordinanza del Sindaco.

L'eventuale notifica dei provvedimenti in oggetto non è a carico del Comune.

DISPOSIZIONI NAZIONALI

Nel D.L. 23/02/2020 n. 6 articolo 1 comma 2 lettera i) è previsto che:

“previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Il DPCM 23/02/2020 attuativo del D.L. 6/2020 prevede all'articolo 2:

“..... ai fini dell'adozione da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Il DPCM 4/03/2020 all'articolo 2 comma 2 prevede:

“l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare”

Il DPCM 8/03/2020 all'articolo 3 comma 2 ripete quanto già indicato dal DPCM 4/03/2020.

DISPOSIZIONI REGIONALI

La prima ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 2/03/2020 aveva disposto al punto 2 lettera c):

“..... il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente propone al Sindaco l'adozione di un'ordinanza per la disposizione della quarantena, con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni, secondo lo schema di cui all'allegato 2, inviando la stessa proposta per conoscenza al Prefetto”.

La successiva ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 9/03/2020 ha previsto una diversa disposizione, al punto 2:

“..... ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti che adotteranno i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario....”.

Infine con l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 10 del 10/03/2020 è stato chiarito al punto 5 che *“la misura della quarantena è disposta dal Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente e pertanto l'ordinanza n. 6 del 2/03/2020 è modificata nel modo seguente:*

a. il punto 2, lettera c) dell'ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020, è sostituito con il seguente:

“a) per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti (così come definito dalle vigenti disposizioni del Ministero della Salute) con casi probabili o confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, così come identificati dall'indagine epidemiologica dei Servizi di Igiene Pubblica, si applicano le procedure, di cui al presente paragrafo, lettera b), punti ii) e seguenti, precisando che, in tale fattispecie e nei confronti di chi sia risultato positivo al virus, il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente provvede alla prescrizione della quarantena, con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente;”

b. l'allegato 2 è abrogato.”

Aggiornamento 13/03/20